



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale dei trasporti UFT

Attuazione delle direttive UE sull'interoperabilità e la sicurezza

Progetti di modifica delle ordinanze

Oferr, OARF, OPAPIF, OASF

Ordinanza sulla costruzione e l'esercizio delle ferrovie (Ordinanza sulle ferrovie, Oferr)

Avamprogetto

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 novembre 1983¹ sulle ferrovie è modificata come segue:

Titoli prima dell'art. 1

Capitolo 1: Disposizioni generali

Sezione 1: Oggetto, scopo e campo d'applicazione

Art. 1a Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:

- a. *componenti di interoperabilità*: elementi di un sottosistema di natura strutturale dai quali dipende direttamente o indirettamente l'interoperabilità del sistema ferroviario;
- b. *modifiche rilevanti*: progetti innovativi o molto complessi di grande rilevanza per la sicurezza.

Titolo prima dell'art. 2

Sezione 2: Sicurezza

Art. 2a Esame della sicurezza da parte dell'UFT
(art. 17c Lferr)

L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) esamina, in funzione dei rischi, gli aspetti rilevanti per la sicurezza, sia direttamente mediante controlli per campionatura sia sulla base di attestati di conformità, di rapporti di perizia o di rapporti di valutazione della sicurezza.

Art. 5 cpv. 2 e 3

² L'UFT può accordare deroghe in casi singoli se il richiedente prova che in tal modo l'interoperabilità nel traffico internazionale e in quello nazionale non è compromessa e che:

¹ **RS 742.141.1**

- a. è garantito lo stesso livello di sicurezza; o
- b. non ne deriva un rischio inaccettabile e sono adottate tutte le misure proporzionate per diminuire i rischi.

³ L'UFT autorizza un progetto sulla base delle prescrizioni valide al momento della presentazione della domanda completa di approvazione dei piani o di autorizzazione d'esercizio, sempre che in tal modo non siano compromesse la sicurezza e l'interoperabilità.

Art. 5a Autorizzazione di sicurezza
(art. 8a cpv. 2 Lferr)

¹ La domanda del gestore dell'infrastruttura di rilascio o di rinnovo di un'autorizzazione di sicurezza deve essere conforme ai requisiti previsti nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2010².

² La domanda deve essere presentata all'UFT almeno quattro mesi prima dell'inizio previsto dell'esercizio.

³ Qualora intenda derogare alle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza, l'impresa deve informarne tempestivamente l'UFT, in particolare se il tipo o la portata dell'esercizio cambia in modo significativo.

Art. 5b Certificato di sicurezza
(art. 8c, 8e Lferr)

¹ La domanda dell'impresa di trasporto ferroviario di rilascio, di rinnovo o di estensione di un certificato di sicurezza deve essere conforme ai requisiti previsti negli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1158/2010³.

² La domanda di rilascio o di rinnovo deve essere presentata all'UFT almeno tre mesi prima dell'inizio previsto dell'esercizio, quella di estensione almeno un mese prima.

³ Qualora intenda derogare dalle condizioni per il rilascio del certificato di sicurezza, l'impresa deve informarne tempestivamente l'UFT, in particolare se il tipo o la portata dell'esercizio cambia in modo significativo.

Art. 5c Sistema di gestione della sicurezza
(art. 8a cpv. 2 e art. 8e cpv. 2 Lferr)

Il sistema di gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria deve mostrare come si garantisce l'adempimento delle prescrizioni nonché il controllo e la gestione dei rischi legati all'esercizio.

² Regolamento (UE) n. 1169/2010 della Commissione, del 10 dic. 2010, concernente un metodo di sicurezza comune per la valutazione della conformità ai requisiti per ottenere un'autorizzazione di sicurezza per l'infrastruttura ferroviaria, GU L 327 dell'11.12.2010, pag. 13.

³ Regolamento (UE) n. 1158/2010 della Commissione, del 9 dic. 2010, relativo a un metodo di sicurezza comune per valutare la conformità ai requisiti di ottenimento di certificati di sicurezza della rete ferroviaria, GU L 326 del 10.12.2010, pag. 11.

Art. 5d Prove aggiuntive

L'impresa ferroviaria deve presentare prove aggiuntive se il sistema di gestione della sicurezza non permette di fornire le prove di cui agli articoli 5a capoverso 1 e 5b capoverso 1.

Art. 5e Agevolazioni

¹ L'impresa ferroviaria può presentare congiuntamente le domande per il rilascio o il rinnovo di un'autorizzazione di sicurezza e di un certificato di sicurezza e provare congiuntamente l'adempimento delle relative esigenze se il certificato di sicurezza si applica soltanto ai trasporti effettuati sull'infrastruttura dell'impresa medesima.

² Gli articoli 5a capoverso 1 e 5b capoverso 1 non si applicano alle tratte per le quali l'accesso alla rete non deve essere accordato in virtù dell'articolo 1 capoverso 3 dell'ordinanza del 25 novembre 1998⁴ concernente l'accesso alla rete ferroviaria.

³ L'articolo 5b capoverso 1 non si applica agli utenti di un binario di raccordo che utilizzano un percorso tra il binario di raccordo e un binario di stazione, a condizione che tale percorso sia protetto da un dispositivo di protezione assoluta contro le corse di fianco.

Art. 5f Procedura dell'UFT

La procedura dell'UFT è retta:

- a. per i gestori dell'infrastruttura: dall'allegato I del regolamento (UE) n. 1169/2010⁵; e
- b. per le imprese di trasporto ferroviario: dall'allegato I del regolamento (UE) n. 1158/2010⁶.

Art. 5g Tratte in prossimità della frontiera

L'UFT può riconoscere le autorizzazioni di sicurezza e i certificati di sicurezza esteri per le tratte in prossimità della frontiera e per le corse su siffatte tratte senza che a tale scopo sia necessario un accordo internazionale sul riconoscimento reciproco di tali autorizzazioni e certificati.

Art. 5h Rapporto annuale

Le imprese ferroviarie presentano annualmente all'UFT, entro il 31 maggio, un rapporto sull'anno civile precedente conformemente all'articolo 9 capoverso 4 della direttiva 2004/49/CE⁷ e all'articolo 9 capoverso 1 del regolamento (CE) n. 352/2009⁸.

⁴ RS 742.122

⁵ V. nota all'art. 5a cpv. 1.

⁶ V. nota all'art. 5b cpv. 1

⁷ Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 apr. 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie, GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44; modificata da

Art. 5i Registro dei veicoli omologati
(art. 17a cpv. 4 e 5 Lferr)

¹ L'UFT tiene il registro dei veicoli omologati in cui possono essere iscritti i dati previsti dal numero 1 dell'allegato della decisione 2011/107/UE⁹ della Commissione del 10 febbraio 2011.

² I detentori dei veicoli sono tenuti a iscrivere nel registro i dati dichiarati obbligatori dal numero 1 di tale allegato.

³ I diritti di accesso sono retti dal numero 3.3 di tale allegato.

Art. 5j Manutenzione dei carri merci
(art. 17b Lferr)

¹ La persona responsabile della manutenzione dei carri merci deve disporre a tale scopo di un certificato ai sensi del regolamento (UE) n. 445/2011¹⁰. Tale disposizione non si applica tuttavia se l'impresa di trasporto ferroviario è direttamente responsabile della manutenzione dei carri merci e gli stessi non circolano su tratte interoperabili.

² Chi ha motivo di ritenere che la persona responsabile della manutenzione non adempie i relativi requisiti è tenuto a informarne l'organismo di certificazione e l'UFT. L'organismo di certificazione comunica senza indugio all'UFT le misure adottate.

NB: dopo l'entrata in vigore del monitoring CSM è prevista l'introduzione del seguente articolo 5k:

Art. 5k Monitoring CSM

Alle imprese ferroviarie e alle persone responsabili della manutenzione si applicano gli obblighi previsti dal Monitoring CSM.

ultimo dalla direttiva 2009/149/CE della Commissione del 27 nov. 2009, GU L 313 del 28.11.2009, pag. 65.

⁸ Regolamento (CE) n. 352/2009 della Commissione, del 24 apr. 2009, relativo all'adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 108 del 29.4.2009, pag. 4.

⁹ Decisione 2011/107/UE della Commissione, del 10 feb. 2011, che modifica la decisione 2007/756/CE che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale, GU L 43 del 17.2.2011, pag. 33.

¹⁰ Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, del 10 mag. 2011, relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci e che modifica il regolamento (CE) n. 653/2007, GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 22.

*Titolo prima dell'art. 6***Sezione 3: Pianificazione, costruzione ed esercizio***Art. 6 cpv. 3 e 5*

³ L'UFT può procedere esso stesso all'esame della documentazione oppure disporre l'esame da parte di terzi indipendenti e dotati delle necessarie competenze (periti), nonché chiedere attestati o rapporti di perizia al richiedente.

*⁵ Abrogato**Art. 6a* **Veicoli (capitolato degli oneri e schizzi del tipo)**

Prima dell'inizio dei lavori e nella fase di costruzione del veicolo il richiedente può chiedere decisioni incidentali impugnabili autonomamente:

- a. sul capitolato degli oneri e sugli schizzi del tipo;
- b. su altri elementi del veicolo dai quali in un secondo tempo può dipendere la concessione dell'autorizzazione.

Art. 7 **Omologazione di tipo**
(art. 18x Lferr)

¹ Un'omologazione di tipo secondo l'articolo 18x Lferr può essere richiesta se contribuisce a semplificare la procedura di autorizzazione.

² Se nell'ambito di una procedura d'approvazione dei piani o di autorizzazione d'esercizio il richiedente dispone di omologazioni di tipo per l'oggetto della domanda o per parti dello stesso e dichiara la conformità con il tipo, l'UFT presume che tali parti soddisfino le prescrizioni vigenti al momento della concessione dell'omologazione di tipo.

³ Nella domanda di approvazione dei piani o di autorizzazione d'esercizio il richiedente deve dimostrare che l'omologazione di tipo è applicabile all'esercizio previsto o alle condizioni d'impiego previste.

⁴ La dichiarazione di conformità per i veicoli destinati a essere impiegati nel campo d'applicazione Interoperabilità (art. 15a cpv. 1) è retta dall'articolo 26 capoverso 5 della direttiva 2008/57/CE¹¹.

Art. 8 **Autorizzazione d'esercizio**
(art. 18w Lferr)

¹ In occasione dell'approvazione dei piani l'UFT decide se la messa in servizio dell'impianto ferroviario richiede un'autorizzazione d'esercizio. L'autorizzazione è richiesta in particolare in caso di modifiche rilevanti.

11 Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giu. 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario, GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2011/18/UE della Commissione del 1° mar. 2011, GU L 57 del 2.3.2011, pag. 21.

² Un'autorizzazione d'esercizio è richiesta per i veicoli nuovi o modificati in modo rilevante.

³ Se è richiesta un'autorizzazione d'esercizio, l'impresa ferroviaria presenta all'UFT un attestato di sicurezza conformemente all'articolo 8a.

⁴ L'UFT rilascia l'autorizzazione d'esercizio dopo l'esame dell'attestato di sicurezza conformemente all'articolo 8a capoverso 2 e se sono adempiute le condizioni previste per l'approvazione dei piani o l'omologazione di tipo.

⁵ Se non è richiesta un'autorizzazione d'esercizio, l'UFT può in qualsiasi momento controllare, mediante esame diretto dell'impianto o del veicolo, se sono adempiute le condizioni, chiedere una conferma dell'impresa ferroviaria o ordinare l'esame da parte di un perito.

⁶ L'impresa ferroviaria mette gratuitamente a disposizione degli organi di controllo il personale indispensabile per l'esame e il collaudo, il materiale e i piani e trasmette le necessarie informazioni.

⁷ Per gli impianti ferroviari l'UFT emana direttive concernenti il tipo, le caratteristiche, il contenuto e il numero dei documenti da presentare.

Art. 8a, rubrica e cpv. 4

Attestato di sicurezza (art. 18w cpv. 2 Lferr)

⁴ Nel caso di progetti di grande rilevanza per la sicurezza l'UFT di regola ordina l'esame da parte di un perito.

Art. 8b Rapporto sulla sicurezza

¹ Occorre allestire un rapporto sulla sicurezza per tutti i progetti per i quali è necessaria un'approvazione dei piani o un'autorizzazione di esercizio nonché per tutte le altre modifiche rilevanti al sistema ferroviario.

² Il rapporto sulla sicurezza si fonda su un'analisi della sicurezza in cui siano appurati i rischi che potrebbero incombere sulla costruzione e sull'esercizio; questa analisi tiene inoltre conto di tutti gli aspetti, rilevanti ai fini della sicurezza, del veicolo o dell'impianto ferroviario e delle sue adiacenze.

³ Il rapporto sulla sicurezza illustra le misure in grado di ovviare ai rischi e di garantire che il progetto rispetti le disposizioni di sicurezza e ottenga il relativo attestato (art. 8a).

Art. 8c Modifiche rilevanti

¹ In caso di modifiche rilevanti l'impresa ferroviaria deve applicare il procedimento di gestione dei rischi secondo l'allegato I del regolamento (CE) n. 352/2009¹².

¹² Regolamento (CE) n. 352/2009 della Commissione, del 24 apr. 2009, relativo all'adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui

² L'applicazione corretta del procedimento di gestione dei rischi e i relativi risultati devono essere valutati da un organismo di valutazione del metodo comune di sicurezza (organismo di valutazione dell'MCS) che soddisfa i criteri indicati nell'allegato II di tale regolamento; l'organismo redige un rapporto di valutazione della sicurezza.

Art. 8d Verifica da parte dell'UFT

¹ L'UFT verifica, per campionatura e in funzione dei rischi, il rapporto di valutazione della sicurezza o, nei casi in cui tale rapporto non è necessario, il rapporto sulla sicurezza.

² A tale scopo, nell'ambito della domanda di autorizzazione l'impresa ferroviaria deve presentare all'UFT il suo rapporto di sicurezza e, se necessario, il rapporto di valutazione della sicurezza.

Art. 12 cpv. 2 primo periodo

² Le imprese ferroviarie devono mettere a disposizione dell'UFT le prescrizioni d'esercizio tempestivamente, di regola tre mesi prima della prevista entrata in vigore, quale base per l'attività di vigilanza dell'UFT. ...

Titoli prima dell'art. 15a

Capitolo 1a: Interoperabilità

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 15a Campo d'applicazione
(art. 23b Lferr)

¹ Le disposizioni della sezione 7a della Lferr e del presente capitolo si applicano alle nuove costruzioni, alle modifiche, ai progetti di rinnovo e all'esercizio delle tratte a scartamento normale, nonché ai veicoli utilizzati su queste tratte.

² Ne sono esclusi le tratte indicate nell'allegato 5 e i veicoli, compresi quelli di servizio, utilizzati soltanto su queste tratte.

³ Sulle tratte a scartamento normale al di fuori della rete di cui all'allegato 6 il rispetto delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) deve essere dimostrato soltanto in quanto necessario per assicurare il passaggio di veicoli che sono conformi alle STI. L'UFT regola i dettagli in una direttiva.

⁴ Se necessario per assicurare l'interoperabilità, l'UFT può decidere che determinate tratte e veicoli devono essere adeguati ai requisiti delle STI e stabilire le scadenze a tal fine.

all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 108 del 29.4.2009, pag. 4.

Art. 15b Requisiti essenziali, disposizioni tecniche di esecuzione
(art. 23f cpv. 1 Lferr)

¹ I requisiti essenziali applicabili al sistema ferroviario, ai sottosistemi e ai componenti di interoperabilità, comprese le interfacce, sono definiti nell'allegato III della direttiva 2008/57/CE¹³.

² Per disposizioni tecniche di esecuzione si intendono le STI elencate nell'allegato 7.

Art. 15c Disposizioni complete

Le pertinenti disposizioni della presente ordinanza si applicano nella misura in cui le STI non specificano il sistema ferroviario, i sottosistemi o i componenti di interoperabilità, come pure in casi particolari o se sono state autorizzate deroghe alle STI.

Art. 15d Nuove costruzioni
(art. 23c cpv. 1 Lferr)

I sottosistemi dei settori infrastrutture, energia, controllo-comando dei treni, segnalamento e materiale rotabile (sottosistemi di natura strutturale secondo l'allegato II della direttiva 2008/57/CE¹⁴) possono essere messi in servizio soltanto se l'UFT ha rilasciato un'autorizzazione d'esercizio per il veicolo o l'infrastruttura di cui fanno parte.

Art. 15e Modifiche
(art. 23d Lferr)

Un'autorizzazione d'esercizio per la modifica di un sottosistema di natura strutturale è necessaria segnatamente in caso di modifiche rilevanti e di ristrutturazioni delle tratte indicate nell'allegato 6.

Art. 15f Deroghe alle STI
(art. 23f cpv. 3 Lferr)

¹ Le STI vanno osservate per le nuove costruzioni, le modifiche e i progetti di rinnovo, sempre che non vi siano motivi di deroga secondo l'articolo 9 della direttiva 2008/57/CE¹⁵.

² Su domanda l'UFT può autorizzare deroghe a determinate STI se vi è un motivo di deroga secondo l'articolo 9 capoverso 1 della direttiva 2008/57/CE.

³ La domanda deve contenere le informazioni indicate nell'allegato IX della direttiva 2008/57/CE.

⁴ Per i veicoli l'UFT può inoltre autorizzare deroghe alle STI se il rispetto di queste ultime non è necessario per l'impiego nel campo di applicazione Interoperabilità e il richiedente fornisce la prova di cui all'articolo 5 capoverso 2.

¹³ V. nota all'art. 7 cpv. 4.

¹⁴ V. nota all'art. 7 cpv. 4.

¹⁵ V. nota all'art. 7 cpv. 4.

Art. 15g Registro dell'infrastruttura
(art. 23l Lferr)

¹ L'UFT tiene un registro contenente le informazioni necessarie per l'uso dell'infrastruttura e conforme alle specifiche dell'allegato alla decisione di esecuzione 2011/633/UE¹⁶ (registro dell'infrastruttura).

² I gestori dell'infrastruttura sono tenuti a inserire nel registro le indicazioni necessarie per l'accesso alla rete.

³ L'UFT regola i dettagli in una direttiva. Può delegare a terzi le attività connesse alla tenuta del registro.

Art. 15h Registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati

¹ L'UFT comunica al registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati i dati menzionati nell'allegato II della decisione di esecuzione 2011/665/UE¹⁷ entro le scadenze indicate nell'allegato I di tale decisione.

² Il registro è accessibile alle autorità nazionali di sicurezza e all'Agenzia ferroviaria europea (Agenzia); è accessibile al pubblico soltanto dopo la convalida dei dati da parte dell'Agenzia.

Sezione 2: Autorizzazione d'esercizio

Art. 15i Prove necessarie
(art. 23c cpv. 4 Lferr)

L'impresa ferroviaria deve presentare i documenti seguenti assieme alla domanda di autorizzazione d'esercizio:

- a. l'attestato di sicurezza;
- b. documenti sul rispetto dei requisiti essenziali, delle STI e delle altre prescrizioni determinanti.

Art. 15j Attestato di sicurezza
(art. 23c cpv. 2 Lferr)

¹ Per comprovare la sicurezza del progetto e la sua conformità alle prescrizioni, l'impresa ferroviaria deve presentare i documenti seguenti:

- a. gli attestati di conformità;
- b. i rapporti di perizia;
- c. la prova della conformità alle prescrizioni.

¹⁶ Decisione di esecuzione 2011/633/UE della Commissione, del 15 set. 2011, concernente le specifiche comuni del registro delle infrastrutture ferroviarie, GU L 256 dell'1.10.2011, pag. 1.

¹⁷ Decisione di esecuzione 2011/655/UE della Commissione, del 4 ott. 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati, GU L 264 dell'8.10.2011, pag. 32.

² L'UFT può esigere documenti supplementari per la prova del rispetto delle prescrizioni rilevanti per la sicurezza e di quelle non rilevanti per la sicurezza.

Art. 15k Attestati di conformità concernenti le STI
(art. 23j cpv. 1 Lferr)

¹ Un attestato di conformità alle STI rilasciato da un organismo notificato è necessario per:

- a. ogni componente di interoperabilità;
- b. ogni sottosistema di natura strutturale.

² L'attestato di conformità dichiara che il componente di interoperabilità o il sottosistema, nonché le relative interfacce, sono conformi ai requisiti essenziali, sempre che questi siano concretizzati da STI.

³ Sulle tratte a scartamento normale al di fuori della rete di cui all'allegato 6 la conformità alle disposizioni applicabili delle STI può essere comprovata, oltre che da organismi notificati, anche da organismi di valutazione indipendenti riconosciuti per l'attestazione della conformità con le prescrizioni nazionali notificate.

Art. 15l Attestati di conformità concernenti le prescrizioni nazionali notificate

¹ Un attestato di conformità rilasciato da un organismo riconosciuto a tale scopo dall'UFT (organismo designato) è necessario per ogni sottosistema di natura strutturale.

² L'attestato di conformità dichiara che il sottosistema e le sue interfacce sono conformi ai requisiti essenziali, sempre che questi siano concretizzati da prescrizioni nazionali notificate.

Art. 15m Rapporti di perizia

¹ È necessario almeno un rapporto di perizia per provare:

- a. la conformità alle prescrizioni e la sicurezza dei sottosistemi e delle loro interfacce, sempre che tali elementi non siano specificati da STI né da prescrizioni nazionali notificate, bensì da altre prescrizioni nazionali, e che siano soddisfatte le condizioni secondo l'articolo 8a capoverso 4;
- b. la compatibilità tecnica del sottosistema, sempre che questa non sia specificata da STI o prescrizioni nazionali notificate;
- c. l'integrazione sicura del sottosistema nel sistema globale, sempre che questa non sia specificata da STI o prescrizioni nazionali notificate.

² L'UFT può esigere rapporti di perizia supplementari se ritiene necessaria una perizia indipendente per provare la sicurezza.

Art. 15n Prova della conformità alle prescrizioni e alle decisioni

¹ Il richiedente è tenuto a provare all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione, fornendo le relative dichiarazioni, che l'oggetto dell'autorizzazione:

- a. è stato realizzato conformemente alle prescrizioni e secondo le disposizioni della decisione dell'UFT; e
- b. può essere gestito in modo sicuro.

² Il richiedente è tenuto a provare all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione, fornendo le dichiarazioni di conformità del fabbricante, che gli elementi seguenti sono stati realizzati conformemente alle prescrizioni:

- a. i sottosistemi di natura strutturale di cui all'allegato II numero 1 lettera a della direttiva 2008/57/CE¹⁸;
- b. i componenti di interoperabilità.

Art. 15o Riconoscimento di autorizzazioni estere

¹ I veicoli immatricolati da un'autorità estera per l'esercizio su tratte interoperabili non necessitano di un'autorizzazione d'esercizio se sono specificati in modo completo da STI.

² Per i veicoli ai quali si applicano prescrizioni nazionali complete il rispetto delle STI e dei requisiti nazionali conformi non è verificato se può essere desunto dall'autorizzazione d'esercizio estera.

Art. 15p Esami da parte dell'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione

¹ L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione verifica che siano stati presentati tutti i documenti necessari per l'attestato di sicurezza. Verifica in particolare che:

- a. il rispetto dei requisiti essenziali, comprese tutte le STI e le prescrizioni nazionali complete, in merito all'oggetto dell'autorizzazione e alle sue interfacce sia attestato; e
- b. la conformità alle prescrizioni e la sicurezza del sistema globale siano certificate in modo completo dagli attestati di cui alla lettera a.

² Se la conformità alle prescrizioni o la sicurezza del sistema globale non è certificata in modo completo dall'attestato di sicurezza per l'oggetto dell'autorizzazione, l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione chiede che tale attestato sia completato. Può in particolare chiedere rapporti di perizia supplementari.

³ L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione verifica, per campionatura e in funzione dei rischi, l'attestato di sicurezza. Verifica in particolare:

- a. i rapporti di perizia;

¹⁸ V. nota all'art. 7 cpv. 4.

- b. l'integrazione sicura dell'oggetto dell'autorizzazione nel sistema globale.

Capitolo 1b: Organismi di valutazione indipendenti

Sezione 1: Organismi notificati

Art. 15q Requisiti

Per i relativi settori di specializzazione gli organismi notificati devono:

- a. essere titolari di un accreditamento ai sensi dell'ordinanza del 17 giugno 1996¹⁹ sull'accreditamento e sulla designazione e di un'assicurazione di responsabilità civile; o
- b. essere riconosciuti dalla Svizzera nell'ambito di un accordo internazionale ed essere titolari di un'assicurazione di responsabilità civile valida anche in Svizzera.

Art. 15r Diritti e doveri

¹ Gli organismi notificati sono soggetti ai diritti e doveri stabiliti nell'allegato VI della direttiva 2008/57/CE²⁰, nelle STI e nella decisione 2010/713/UE²¹.

² In particolare, nei casi previsti gli organismi notificati informano senza indugio l'UFT in merito alla limitazione, alla sospensione, alla revoca e al rifiuto del rilascio di attestati di conformità, nonché, se necessario, in merito alla messa in circolazione di componenti di interoperabilità o di sottosistemi non conformi.

Art. 15s Valutazione della conformità

¹ La valutazione della conformità dei componenti di interoperabilità è retta dall'articolo 13 della direttiva 2008/57/CE²², dalle STI, nonché dall'articolo 5 e dall'allegato I della decisione 2010/713/UE²³.

² La valutazione della conformità dei sottosistemi è retta dall'articolo 18 e dall'allegato VI della direttiva 2008/57/CE, dalle STI, nonché dall'articolo 6 e dall'allegato I della decisione 2010/713/UE.

¹⁹ RS 946.512

²⁰ V. nota all'art. 7 cpv. 4.

²¹ Decisione 2010/713/UE della Commissione, del 9 nov. 2010, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell'idoneità all'impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell'ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 319 del 4.12.2010, pag. 1.

²² V. nota all'art. 7 cpv. 4.

²³ V. nota all'art. 15r cpv. 1.

Sezione 2: Organismi di valutazione del metodo comune di sicurezza (organismi di valutazione dell'MCS), organismi designati e periti

Art. 15t Competenze specifiche

¹ Gli organismi di valutazione dell'MCS, gli organismi designati e i periti devono disporre, nei rispettivi settori d'esame, delle conoscenze specifiche e dell'esperienza adeguate alla complessità del progetto e alla sua rilevanza ai fini della sicurezza.

² Devono comprovare una formazione adeguata e aver realizzato oggetti paragonabili a quelli oggetto dell'esame oppure averne valutato la conformità.

Art. 15u Indipendenza

¹ Gli organismi di cui all'articolo 15t non possono essersi occupati in precedenza dell'oggetto della valutazione rivestendo un'altra funzione.

² Sono indipendenti nelle loro decisioni. In particolare non possono sottostare a istruzioni e la loro retribuzione non può dipendere dal risultato della valutazione.

Art. 15v Riconoscimento

¹ Gli organismi designati che attestano la conformità con le prescrizioni nazionali notificate (art. 15l) necessitano a tale scopo del riconoscimento dell'UFT.

² Gli organismi di valutazione dell'MCS (art. 8c cpv. 2) e i periti (art. 15m) possono chiedere a tale scopo il riconoscimento da parte dell'UFT.

³ Il riconoscimento accerta che l'organismo dispone delle competenze specifiche richieste in linea di massima per i settori oggetto del riconoscimento.

⁴ L'UFT riconosce un organismo di cui all'articolo 15t, su sua domanda, per determinati settori stabiliti dall'UFT.

⁵ Il riconoscimento è concesso per al massimo 10 anni. Può essere rinnovato alle condizioni cui sottostà la sua concessione.

⁶ L'UFT revoca il riconoscimento se le condizioni previste per la sua concessione non sono più soddisfatte.

⁷ L'UFT emana direttive sulla consultazione degli organismi di cui all'articolo 15t. In particolare stabilisce in che misura il rispetto delle disposizioni deve essere verificato e confermato da un secondo organismo e se a tale scopo sono richiesti attestati di conformità secondo l'articolo 15l o rapporti di perizia secondo l'articolo 15m.

⁸ L'UFT pubblica un elenco degli organismi e dei settori per i quali hanno ottenuto il riconoscimento.

Art. 15w Persone giuridiche

L'UFT può riconoscere persone giuridiche come organismo di valutazione dell'MCS, come organismo designato o come perito, se queste hanno periti alle loro dipendenze e soddisfano anche le altre esigenze.

Art. 15x Responsabilità e assicurazione

¹ Gli organismi di cui all'articolo 15*t* devono essere titolari di un'assicurazione di responsabilità civile.

² Il mandatario e l'organismo concordano la portata della responsabilità e dell'assicurazione di responsabilità civile necessaria.

³ Il mandatario e l'organismo non possono limitare in modo sproporzionato la responsabilità per i rapporti dell'organismo.

Art. 15y Esami

L'UFT esamina in modo specifico per ogni singolo progetto:

- a. se gli organismi secondo l'articolo 15*t* non riconosciuti dispongono della competenza professionale richiesta;
- b. se il riconoscimento degli organismi secondo l'articolo 15*t* riconosciuti comprende il mandato di esame in questione;
- c. se è garantita l'indipendenza; e
- d. il rapporto di valutazione della sicurezza, l'attestato di conformità o il rapporto di perizia, per campionatura e in funzione dei rischi.

Art. 83 Disposizione transitoria

I veicoli che sono stati messi in esercizio in Svizzera prima del 1° gennaio 1999 sono considerati omologati e sono iscritti nel registro di cui all'articolo 5*i*.

Art. 83a Disposizioni transitorie della modifica del ...

¹ I gestori dell'infrastruttura che esercitano tratte a scartamento normale necessitano di un'autorizzazione di sicurezza secondo l'articolo 5*a* dal 1° luglio 2014; i gestori che esercitano soltanto tratte a scartamento ridotto necessitano di siffatta autorizzazione dal 1° luglio 2015.

² I certificati di sicurezza rilasciati secondo il diritto previgente rimangono validi fino alla loro scadenza.

³ Le imprese di trasporto ferroviario che circolano su tratte a scartamento normale necessitano di un certificato di sicurezza secondo l'articolo 5*b* dal 1° gennaio 2014; le imprese di trasporto ferroviario che circolano soltanto su tratte a scartamento ridotto necessitano di siffatto certificato dal 1° gennaio 2015.

⁴ Il rapporto annuale di cui all'articolo 5*h* va presentato la prima volta per il primo anno civile completo successivo alla concessione dell'autorizzazione di sicurezza o del certificato di sicurezza.

⁵ L'articolo 5*j* capoverso 1 primo periodo si applica a partire dal 1° luglio 2014 ai carri merci impiegati soltanto in Svizzera. Il riconoscimento di persone responsabili della manutenzione che non dispongono di un certificato è retto dall'articolo 12 del regolamento (UE) n. 445/2011²⁴.

⁶ Su richiesta, le domande concernenti progetti che il 1° luglio 2013 si trovano in uno stadio di sviluppo avanzato, presentate entro il 31 dicembre 2014, sono esaminate secondo le disposizioni in vigore fino al 30 giugno 2013, sempre che non vi si oppongano aspetti concernenti la sicurezza o l'interoperabilità.

⁷ I veicoli a scartamento normale possono inoltre essere omologati fino al 31 dicembre 2017 secondo le prescrizioni valide per l'impiego al di fuori del campo d'applicazione Interoperabilità.

⁸ Il registro dell'infrastruttura di cui all'articolo 15*g* deve essere costituito entro il 31 dicembre 2014 ed essere provvisto dei dati necessari dai gestori dell'infrastruttura entro il 15 marzo 2015.

⁹ L'UFT può riconoscere gli attestati di conformità secondo l'articolo 15*k* rilasciati da organismi di valutazione della conformità esteri già prima dell'entrata in vigore dei relativi accordi.

¹⁰ Fino al 31 dicembre 2014 gli attestati di conformità concernenti le prescrizioni nazionali notificate secondo l'articolo 15*l* possono essere forniti da organismi di valutazione indipendenti riconosciuti o non riconosciuti.

¹¹ Fino al 31 dicembre 2014, in casi motivati e su richiesta l'UFT può rinunciare a un rapporto di perizia secondo l'articolo 15*m* e procedere direttamente a un esame dell'attestato del costruttore, per campionatura e in funzione dei rischi, sempre che disponga della competenza professionale e delle risorse necessarie e non faccia concorrenza a un perito riconosciuto.

¹² Entro il 31 dicembre 2016 l'UFT notifica alla Commissione europea i requisiti nazionali che si auspica siano considerati come deroga alle STI o che necessitano di disposizioni nazionali derogatorie.

II

Alla presente ordinanza sono aggiunti i nuovi allegati 5, 6 e 7 conformemente alle versioni qui annesse.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.

²⁴ V. nota all'art. 5*j* cpv. 1.

... 2012

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato 5
(Art. 15a cpv. 2)

Tratte escluse dal campo di applicazione dell'interoperabilità

Renens VD – Lausanne Flon

Chavornay – Orbe

Fleurier – St.-Sulpice

Worblaufen – Deisswil

Worblaufen – Zollikofen

Horw – Eichwald (diramazione)

Eichwald (diramazione) – Luzern

Eichwald (diramazione) – Kupferhammer

Sursee – Triengen-Winikon

Emmenbrücke-Hübeli (diramazione) – Hochdorf

Hochdorf – Beinwil am See

Beinwil am See – Lenzburg

Wohlen – Bremgarten West

Zürich Selnau-Zürich Giesshübel (diramazione) – Uetliberg

Etwilen-Ramsen – Frontiera (-Singen)

Chur – Domat/Ems

Rohrschach (escl.) – Heiden

Arth-Goldau – Rigi – Vitznau

Allegato 6
(Art. 15a cpv. 3)

Tratte nel campo di applicazione illimitato dell'interoperabilità

...

Allegato 7
(Art. 15b cpv. 2)

Specifiche tecniche di interoperabilità (STI)

Decisione 2012/88/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «**controllo-comando e segnalamento**» del sistema ferroviario transeuropeo» (GU L 51 del 23.2.2012, pag. 1)

Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «**applicazioni telematiche per i passeggeri**» del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11)

Decisione 2008/164/CE della Commissione, del 21 dicembre 2007, relativa ad una specifica tecnica di interoperabilità concernente le «**persone a mobilità ridotta**» nel sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità (GU L 64 del 7.3.2008, pag.72)

Decisione 2008/163/CE della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la «**sicurezza nelle gallerie ferroviarie**» nel sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità (GU L 64 del 7.3.2008, pag.1)

Decisione 2011/314/UE della Commissione, del 12 maggio 2011, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «**Esercizio e gestione del traffico**» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 144 del 31.5.2011, pag. 1)

Decisione 2011/291/UE della Commissione del 26 aprile 2011 relativa ad una specifica tecnica di interoperabilità per il sottostima «**Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri**» del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 139 del 26.5.2011, pag. 1)

Decisione 2011/275/UE della Commissione, del 26 aprile 2011, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «**Infrastruttura**» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 126 del 14.5.2011, pag. 53)

Decisione 2011/274/UE della Commissione, del 26 aprile 2011, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «**Energia**» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 126 del 14.5.2011, pag. 1)

Decisione 2011/229/UE della Commissione, del 4 aprile 2011, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità riguardante il sottosistema «**Materiale rotabile – Rumore**» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 99 del 13.4.2011, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 62/2006 della Commissione, del 23 dicembre 2005, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema **Applicazioni telematiche per il trasporto merci** del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L13

del 18.1.2006, pag. 1), modificato dal regolamento (UE) n. 328/2012 della Commissione del 17 aprile 2012 (GU L106 del 18 aprile 2012, pag. 14).

Decisione 2006/861/CE della Commissione, del 28 luglio 2006, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «**Materiale rotabile – Carri merci**» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 344 dell'8.12.2006, pag. 1), modificata dalla decisione 2009/107/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, che modifica le decisioni 2006/861/CE e 2006/920/CE relative alle specifiche tecniche di interoperabilità per i sottosistemi del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 45 del 14.2.2009, pag. 1)

Ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF)

Avamprogetto

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 novembre 1998¹ concernente l'accesso alla rete ferroviaria è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza l'espressione «utente della rete» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con l'espressione «impresa di trasporto ferroviario».

Art. 1 **Oggetto e campo d'applicazione**

¹ La presente ordinanza disciplina l'utilizzazione delle infrastrutture ferroviarie da parte di un'impresa di trasporto ferroviario (accesso alla rete).

² L'infrastruttura ferroviaria può essere esercitata soltanto in virtù di una concessione o di un accordo internazionale.

³ L'accesso alla rete non dev'essere accordato per:

- a. le ferrovie esclusivamente a cremagliera;
- b. le tratte le cui caratteristiche escludono l'utilizzo da parte di altre imprese;
- c. le parti degli impianti che un'impresa ferroviaria esercita soltanto per la manutenzione dei propri veicoli.

Art. 2

Abrogato

¹ **RS 742.122**

*Titolo prima dell'art. 3***Sezione 2: Accesso alla rete per le imprese svizzere****Art. 3** Autorizzazione di accesso alla rete
(art. 8c e 8d LFerr)

¹ L'impresa di trasporto ferroviario deve presentare all'Ufficio federale dei trasporti (UFT) la domanda di autorizzazione di accesso alla rete almeno tre mesi prima dell'inizio previsto dell'esercizio.

² L'UFT può limitare l'autorizzazione a determinati tipi di traffico o a determinate tratte.

Art. 4 Capacità professionale
(art. 8d cpv. 1 lett. a LFerr)

Nell'ambito del rilascio del certificato di sicurezza l'impresa di trasporto ferroviario deve attestare la capacità professionale necessaria per garantire un esercizio sicuro (art. 8d cpv. 1 lett. a LFerr).

Art. 5 Capacità finanziaria, copertura assicurativa
(art. 8d cpv. 1 lett. b LFerr)

¹ L'impresa di trasporto ferroviario dispone della necessaria capacità finanziaria se in base alle indicazioni da essa fornite si può presumere che può fare fronte ai suoi obblighi finanziari per almeno un anno. Qualora tale condizione non sia adempiuta ma sia in atto un risanamento finanziario, l'UFT può rilasciare un'autorizzazione provvisoria per un massimo di sei mesi. Le indicazioni necessarie sono definite nell'allegato.

² L'impresa di trasporto ferroviario dispone di una sufficiente copertura assicurativa se attesta di essere assicurata contro le conseguenze della responsabilità civile per un importo pari ad almeno 100 milioni di franchi per sinistro oppure presenta garanzie equivalenti. Il contratto d'assicurazione deve contenere la seguente disposizione: se il contratto si estingue prima della data indicata nel certificato assicurativo, la compagnia d'assicurazione s'impegna nondimeno a coprire le pretese di risarcimento secondo le disposizioni del contratto fino al momento della revoca dell'autorizzazione, ma al massimo per 15 giorni dopo che l'UFT è stato informato della fine del contratto. Come data della revoca vale il giorno in cui è passata in giudicato la decisione di revoca.

Art. 6 Affidabilità
(art. 8d cpv.1 lett. c LFerr)

¹ L'impresa di trasporto ferroviario e i suoi amministratori responsabili non devono essere stati condannati nel corso degli ultimi dieci anni precedenti la data della domanda per:

- a. un crimine; o

- b. infrazioni gravi o ripetute contro le prescrizioni applicabili al settore professionale in materia di retribuzione, assicurazioni sociali e condizioni di lavoro, in particolare contro quelle concernenti la durata del lavoro e i periodi di riposo; oppure
- c. infrazioni gravi o ripetute contro le disposizioni riguardanti la sicurezza nel traffico ferroviario o contro le prescrizioni sulla circolazione dei treni; o
- d. infrazioni gravi o ripetute contro le prescrizioni doganali.

² Contro l'impresa richiedente o i suoi amministratori responsabili non devono esservi attestati di carenza di beni.

Art. 7 Prescrizioni in materia di diritto del lavoro, condizioni di lavoro del settore
(art. 8d cpv. 1 lett. d LFerr)

Come prova del rispetto delle prescrizioni in materia di diritto del lavoro e delle condizioni di lavoro del settore, l'impresa di trasporto ferroviario presenta il contratto collettivo di lavoro. Se non vi è un contratto collettivo di lavoro, essa deve sottoporre all'UFT almeno le indicazioni sui salari, la durata della settimana lavorativa e il diritto alle vacanze.

Art. 8 Sede in Svizzera
(art. 8d cpv. 1 lett. e LFerr)

L'impresa di trasporto ferroviario deve essere iscritta nel registro di commercio.

Art. 8a Controllo da parte dell'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione

L'UFT controlla che l'impresa richiedente abbia dimostrato il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 5–8 per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione di accesso alla rete.

Art. 9

Le autorizzazioni estere di accesso alla rete possono essere riconosciute per le corse su tratte in prossimità della frontiera senza che a tale scopo sia necessario un accordo internazionale sul riconoscimento reciproco delle autorizzazioni di accesso alla rete.

Art. 10 cpv. 3

Abrogato

Art. 10a Accesso alle formazioni
(art. 9a cpv. 1 LFerr)

Chi offre formazioni per il personale incaricato di svolgere attività rilevanti per la sicurezza (art. 3 dell'O del 4 nov. 2009² sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario) o esegue esami in tale ambito, è tenuto a offrire a chiunque l'accesso a tali formazioni ed esami a prezzi che, pur ammettendo la realizzazione di un determinato utile, devono essere adeguati, non discriminatori e calcolati in base ai costi.

Art. 11b cpv. 1^{bis}

^{1bis} L'UFT disciplina in una direttiva la suddivisione dei costi supplementari tra l'impresa di trasporto ferroviaria e il gestore dell'infrastruttura nei casi in cui la chiusura della tratta è stata annunciata tempestivamente. A tal fine tiene conto dei benefici e degli inconvenienti causati alle imprese coinvolte.

Art. 17 Utilizzazione della propria infrastruttura

Se circola sulla propria infrastruttura, l'impresa deve previamente fornire all'UFT indicazioni ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 lettere d-g e j.

Art. 19a cpv. 2 lett. d

² Il fattore di prezzo per traccia stabilito in funzione della qualità moltiplica il prezzo di base per:

- d. 0,6 per le tracce con tempo di viaggio totale di durata più lunga di almeno 15 minuti rispetto alla traccia più rapida e per le tracce attribuite al traffico con fermate intermedie in stazioni (categoria D).

Art. 19c, rubrica e cpv. 1

Sistema di controllo automatico della marcia dei treni ETCS

¹ Su domanda, per le corse effettuate sulle tratte che sono state equipaggiate con il sistema di controllo automatico della marcia dei treni ETCS è concesso sul prezzo della traccia uno sconto di 25 000 franchi per anno e per equipaggiamento dei veicoli.

Art. 20 cpv. 6

⁶ I capoversi 1^{bis}-3 e 5 si applicano per analogia ai trasporti con autorizzazione federale.

Art. 22 cpv. 1 lett. a

¹ I gestori dell'infrastruttura fissano i prezzi delle seguenti prestazioni supplementari senza discriminazioni e li pubblicano, se tali prestazioni possono essere offerte con l'infrastruttura e il personale disponibili (art. 10):

- a. disponibilità di tracce per treni facoltativi;

Art. 24 cpv. 1

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 29a Disposizioni transitorie della modifica del ...

¹ Le autorizzazioni di accesso alla rete concesse secondo il diritto previgente restano valide sino alla loro scadenza.

² Le imprese di trasporto ferroviario che circolano su tratte a scartamento normale necessitano di un'autorizzazione di accesso alla rete dal 1° gennaio 2014.

³ Le imprese di trasporto ferroviario che circolano soltanto su tratte a scartamento ridotto necessitano di un'autorizzazione di accesso alla rete dal 1° gennaio 2015.

II

L'allegato 2 è abrogato.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione: Eveline Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova

Allegato 1
(art. 5)

Indicazioni sull'efficienza finanziaria

1. L'esame dell'efficienza finanziaria ha luogo sulla base della chiusura annuale dell'impresa o, per le imprese richiedenti che non sono in grado di presentare tale chiusura, sulla base del bilancio annuale. Per questo esame è necessario fornire indicazioni dettagliate in particolare in merito ai seguenti punti:

- a. liquidità disponibili, inclusi gli averi bancari nonché crediti per scoperto di conto corrente e prestiti;
- b. mezzi e oggetti patrimoniali a titolo di garanzia;
- c. capitale proprio, capitale di terzi a copertura dei rischi, capitale di terzi a lungo termine, capitale di terzi a breve termine (debiti);
- d. riserve palesi e occulte;
- e. costi pertinenti, inclusi i costi d'acquisto o gli acconti per veicoli, fondi, edifici, impianti e materiale rotabile;
- f. altri oneri sul patrimonio aziendale;
- g. entrate assicurate.

2. In particolare, l'impresa richiedente è ritenuta non finanziariamente efficiente se sussistono considerevoli arretrati di imposte o di contributi alle assicurazioni sociali dovuti per l'attività dell'impresa.

3. L'UFT può esigere in particolare la presentazione di un rapporto di controllo e di documentazione appropriata allestita da una banca, da un revisore o da un perito contabile. La documentazione deve contenere informazioni relative ai punti di cui al numero 1.

4 Se gli obblighi finanziari superano le liquidità e i ricavi disponibili in Svizzera, l'UFT può esigere una garanzia bancaria o una fideiussione di un'impresa svizzera solvibile.

Ordinanza *Avamprogetto*
sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferro-
viari
(OPAPIF)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 2 febbraio 2000¹ sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari è modificata come segue:

In tutta l'ordinanza l'espressione «profilo di spazio libero» è sostituita dall'espressione «sagoma di spazio libero».

Art. 3 Domanda d'approvazione dei piani

¹ La domanda d'approvazione dei piani deve contenere tutti i dati necessari alla valutazione del progetto.

² Per tutti i progetti si devono presentare:

- a. la domanda d'approvazione dei piani;
- b. la scheda di progetto;
- c. un rapporto tecnico;
- d. un rapporto d'esercizio;
- e. un piano d'insieme;
- f. i piani di situazione;
- g. i profili longitudinali;
- h. i profili normali e quelli trasversali caratteristici;
- i. le sagome di spazio libero determinanti;
- k. gli accordi d'usufrutto e le basi di progetti delle opere d'ingegneria;

¹ RS 742.142.1

- l. i piani, gli schemi, i disegni, le concezioni e i rapporti concernenti gli impianti elettrici che servono all'esercizio ferroviario oppure sono situati in prossimità dell'impianto ferroviario o lo incrociano;
- m. le domande di deroghe alle prescrizioni (art. 5 Oferr²);
- n. i rapporti di sicurezza;
- o. i rapporti di valutazione della sicurezza;
- p. i rapporti di audit dei periti con i relativi rapporti concernenti l'applicazione dei risultati degli esami;
- q. il rapporto ambientale (per progetti non sottoposti all'obbligo di EIA);
- r. un rapporto sull'impatto ambientale (per progetti sottoposti all'obbligo di EIA);
- s. i dati relativi al fabbisogno di terreni e di diritti reali, alle modalità previste per acquisirli nonché allo stato delle trattative per l'acquisizione di terreni e di diritti;
- t. le eventuali proposte concernenti le previste procedure di ricomposizione particellare;
- u. il piano di picchettamento.

³ Per progetti su tratte parzialmente interoperabili (art. 15a cpv. 3 Oferr), oltre ai documenti di cui al capoverso 2, si devono presentare:

- a. tutti i documenti trasmessi agli organismi di valutazione indipendenti per i loro esami, a condizione che non siano già compresi tra quelli presentati ai sensi del capoverso 2;
- b. qualora vi sia una partecipazione di un organismo notificato (art. 15k cpv. 3 Oferr): la dichiarazione DIV «CE» e la dichiarazione «CE» di idoneità all'impiego, nonché tutti gli attestati e i rapporti degli organismi di valutazione incaricati indipendenti riguardanti la pianificazione e precedenti la presentazione della domanda, a condizione che non siano già compresi tra i documenti presentati ai sensi del capoverso 2;
- c. qualora non vi sia una partecipazione di un organismo notificato (art. 15k cpv. 3 Oferr): tutti gli attestati e i rapporti degli organismi di valutazione incaricati indipendenti riguardanti la pianificazione e precedenti la presentazione della domanda, a condizione che non siano già compresi tra i documenti presentati ai sensi del capoverso 2;
- c. eventuali domande di deroghe alle STI (art. 15f Oferr).

⁴ Per progetti su tratte completamente interoperabili (art. 15a cpv. 1 Oferr), oltre ai documenti di cui al capoverso 2, si devono presentare:

² RS 742.141.1

-
- a. tutti i documenti trasmessi agli organismi di valutazione indipendenti per i loro esami, a condizione che non siano già compresi tra quelli presentati ai sensi del capoverso 2;
 - b. la dichiarazione DIV «CE» e la dichiarazione «CE» di idoneità all'impiego, nonché tutti gli attestati e i rapporti degli organismi di valutazione incaricati indipendenti riguardanti la pianificazione e precedenti la presentazione della domanda, a condizione che non siano già compresi tra i documenti presentati ai sensi del capoverso 2;
 - c. eventuali domande di deroghe alle STI (art. 15f Oferr; allegato 7 Oferr).

⁵ Se necessario, l'autorità competente per l'approvazione (art. 18 cpv. 2 Lferr) può esigere ulteriori documenti.

⁶ L'UFT emana direttive circa il genere, le caratteristiche, il contenuto e il numero dei documenti richiesti.

Art. 6 cpv. 3

³ Con una decisione d'approvazione dei piani l'autorità competente può permettere l'immediato inizio della costruzione dell'impianto o di parti di esso:

- a. se non sono più pendenti opposizioni;
- b. se non sono state sollevate obiezioni da parte del Cantone interessato e dei servizi specializzati della Confederazione; e
- c. nella misura in cui l'inizio della costruzione non comporti modifiche irreversibili.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

**Ordinanza
sulle attività rilevanti per la sicurezza
nel settore ferroviario
(OASF)**

Avamprogetto

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 4 novembre 2009¹ sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario è modificata come segue:

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

- | | | |
|----|-------------------------------|---|
| a. | veicolo motore: | veicolo su rotaie con dispositivo di comando e propulsione diretti o indiretti; |
| b. | conducente di veicoli motore: | chi guida direttamente o indirettamente un veicolo motore; |
| c. | macchinista: | conducente che guida direttamente un veicolo motore; |
| d. | guida indiretta: | guida di treni e movimenti di manovra svolti da conducenti di veicoli motore attraverso istruzioni impartite ai macchinisti che si trovano ai comandi del veicolo motore; |
| e. | pilotaggio: | accompagnamento di un macchinista che non è sufficientemente qualificato per l'attività da svolgere; |
| f. | capomovimento: | chi assicura e dirige dal punto di vista operativo la circolazione dei treni e i movimenti di manovra. |

¹ RS 742.141.2

Art. 3 Attività rilevanti per la sicurezza

Sono considerate rilevanti per la sicurezza le seguenti attività:

- a. la guida diretta o indiretta di un veicolo motore;
- b. la sicurezza e la regolamentazione operative di treni e movimenti di manovra;
- c. interventi operativi, preliminari e successivi, per treni e movimenti di manovra;
- d. accompagnamento di treni per ragioni di sicurezza d'esercizio;
- e. la messa in sicurezza delle aree di lavoro situate nella zona dei binari.

Art. 4 cpv. 3

³ In casi singoli, le imprese ferroviarie con condizioni d'esercizio molto semplici possono essere escluse dall'applicabilità della presente ordinanza e delle sue disposizioni d'esecuzione.

Art. 5 cpv. 2 e 3

Riguarda solo il testo francese.

Art. 7 cpv. 2, 3 e 4

² *Riguarda solo il testo francese.*

³ Chi guida un veicolo motore senza avere le qualifiche necessarie a tale attività, senza conoscere, o conoscendo solo in parte, le prescrizioni da rispettare per l'attività oppure senza avere dimestichezza con le tratte e le stazioni interessate, deve essere pilotato da un conducente di veicoli motore adeguatamente qualificato.

⁴ Se la cabina di guida non è equipaggiata per la condotta con un solo agente, è necessario che una persona adeguatamente qualificata guidi indirettamente o piloti il veicolo a motore.

Art. 9 cpv. 1 e 2

¹ Se l'esame è superato, l'impresa chiede all'UFT entro sette giorni lavorativi di rilasciare la licenza.

² L'UFT rilascia al conducente di veicoli motore la licenza.

Art. 13 Titolo, cpv. 1 e 2**Valutazione dell'idoneità**

¹ Il medico di fiducia esamina l'idoneità medica delle persone di cui all'articolo 12 e comunica la valutazione finale dell'idoneità all'interessato e all'impresa.

² Lo psicologo di fiducia esamina l'idoneità psicologica delle persone di cui all'articolo 12 e comunica la valutazione finale dell'idoneità all'interessato e all'impresa.

Art. 15 Divieto di svolgere attività rilevanti per la sicurezza

Se una persona è inidonea a prestare servizio a seguito di malattie o infermità fisiche o psichiche oppure alcolismo o altre forme di tossicodipendenza o per altre ragioni, l'impresa le vieta di svolgere le attività rilevanti per la sicurezza non soggette all'obbligo di licenza.

Art. 29 cpv. 1

¹ Il servizio competente o l'impresa che constata indizi secondo cui una persona soggetta all'obbligo di licenza potrebbe essere incapace di prestare servizio per motivi medici o psicologici o altri motivi, notifica immediatamente tali indizi all'UFT e all'impresa interessata.

Art. 36 Revoca a titolo cautelare della licenza

L'UFT può disporre il ritiro a titolo cautelare della licenza anche prima del chiarimento dei motivi della revoca.

Art. 38 Restituzione volontaria della licenza di aspirante conducente o della licenza

La restituzione volontaria della licenza di aspirante conducente all'impresa ferroviaria o della licenza all'UFT produce gli stessi effetti della revoca. La restituzione va confermata per iscritto.

II

La presente modifica entra in vigore

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline
Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione, Corina
Casanova